



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

0 1 09 268430 307 9

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

riunita con l'intervento dei Signori:

- FENIZIA BRUNO
- CASTELLI ANTONIO
- CHIAMETTI GUIDO
-
-
-
-

SEZIONE 8

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 6787/10

UDIENZA DEL

28/09/2011

ore 09:20

SENTENZA

N°

125/8/11

PRONUNCIATA IL:

28-09-2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 SET. 2011

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO

AMATO VENERA

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 6787/10
depositato il 28/10/2010
- avverso la sentenza n° 177/03/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PAVIA
contro: EQUITALIA ESATRI S.P.A
difeso da:

A. r.

pronosto dal ricorrente:

H. P.

difeso da:

AVV.MATTEO SANCES

Atti Impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0792009/

I.V.A. 2006

La presente copia, costituita
da n. 3 mezzi fogli, è
conforme all'originale.

Milano, 18 NOV 2011

Il Segretario di Sezione



- Svolgimento del processo e motivi della decisione -

Con atto ritualmente depositato in data 30.10.2009 il contribuente H / P, ricorreva contro la cartella di pagamento emessa da Equitalia Esatri spa, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo di €13.543,76 per IVA ed imposta di registro relativi all'anno 2006.

Eccepiva il ricorrente la nullità della cartella esattoriale per "giuridica inesistenza della notificazione" in quanto la spedizione del plico postale era stata fatta da soggetto non identificabile, poiché l'agente notificatore non aveva compilato la relata di notifica e non aveva indicato in alcuna parte il proprio nome. Affermava il ricorrente che la cartella di pagamento gli era stata inviata in violazione delle norme previste dall'art. 3 della L. n.890 del 1982 e che la nullità della notificazione comportava non solo la nullità della cartella, ma anche del ruolo, che veniva notificato a mezzo della cartella stessa. Eccepiva inoltre la nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e per la mancanza di motivazione. Sul primo punto faceva notare che, essendo il ruolo del 2009 (poiché portava il n. 2009/351) ed essendo stato pertanto consegnato sicuramente dopo il 1° giugno 2008, valeva per esso la norma dell'art. 36, comma 4 *ter* del D.L. n. 248/2007, secondo la quale per i ruoli consegnati successivamente a quella data l'indicazione del responsabile del procedimento era prevista a pena di nullità. Sul secondo punto rilevava che secondo la norma dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente la motivazione si rende necessaria per tutti gli atti impugnabili e, quindi, anche per la cartella di pagamento, che, viceversa, nel caso di specie non conteneva alcuna indicazione sull'origine della pretesa fiscale. Riteneva, inoltre, nulla la cartella in esame perché non recava indicazione della data di consegna del ruolo, rilevante al fine di controllare l'esattezza del calcolo degli interessi, che secondo la norma dell'art. 20 del d.p.r. n. 602/1973 vanno calcolati sino alla data di consegna del ruolo al concessionario.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia con la sentenza in data 17.5.2010, respinta l'eccezione di inammissibilità per violazione del contraddittorio, ha respinto nel merito il ricorso rilevando che la cartella esattoriale era stata notificata correttamente a mezzo posta, come consentito dall'art. 26 del d.p.r. n. 602/1973, che la stessa conteneva il nome del responsabile del procedimento e che la data della consegna del ruolo non era elemento richiesto come essenziale per la cartella di pagamento.

Ha proposto appello il ricorrente rilevando che, diversamente da quanto affermato dai primi giudici, nella cartella di pagamento non è indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e rinnovando per il resto le eccezioni già mosse nel ricorso introduttivo del giudizio.

Si è costituito in giudizio il concessionario con atto depositato il 16.12.2010 contestando puntualmente le eccezioni mosse dal ricorrente. Ha rilevato in via preliminare il resistente, rinnovando sul punto l'eccezione mossa nel giudizio di primo grado, che il ricorso introduttivo del giudizio era da ritenersi inammissibile per difetto di contraddittorio con l'ente impositore, avendo la parte - soprattutto in tema di carenza di motivazione - formulato contestazioni che involgono valutazioni dell'ente impositore e non del concessionario. Sulla notifica dell'atto ha ribadito che essa è stata effettuata correttamente ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, norma da ritenersi speciale e derogatoria delle disposizioni generali, a mezzo raccomandata A.R. Tale normativa non prevede la compilazione di relata di notificazione e non può per essa invocarsi la disciplina della L. n. 890/1982, poiché l'art. 14 di tale legge fa espressamente salvo il disposto dell'art. 26 citato. La correttezza di tale procedura è stata confermata dalla Suprema Corte con sentenza n.15984 del 26.5.2010 e da molteplici sentenze di giudici



LA LOMBARDIA

di merito. Ha osservato poi che, in ogni caso, l'eventuale irregolarità della notificazione non può essere rilevata se - come nel caso di specie - l'atto ha raggiunto il suo scopo, come confermato dalla Suprema Corte anche a sezioni unite. In ordine alla mancanza di motivazione ha affermato il resistente che secondo il modello previsto dal DM 28.6.1999 con riferimento all'art. 25 del D.P.R. 602/1973 la cartella esattoriale non contiene una propria specifica motivazione se non il riferimento al ruolo predisposto ed emesso dall'ente impositore: è sufficiente pertanto, come si verifica nel caso di specie, l'esatta indicazione della pretesa azionata dall'ente e, quindi, l'indicazione del tributo, della causale, del periodo d'imposta, dell'ente impositore, dati con i quali il contribuente è messo in condizione di conoscere i motivi su cui la pretesa di pagamento si fonda; nessuna modifica o integrazione del modello di cartella di pagamento può essere richiesta al concessionario, che non ha potere di intervenire su tali punti.

In ordine alla omessa indicazione del responsabile del procedimento ha rilevato il resistente che solo con l'art. 36 comma 4 *ter* del D.L. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008 è stato introdotto a pena di nullità l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento e del ruolo e ciò solo per i ruoli consegnati all'agente di riscossione dopo il 1 giugno 2008, senza che possa attribuirsi alla norma alcuna efficacia retroattiva. Nel caso di specie tale norma non trova applicazione, essendo stato consegnato il ruolo in data anteriore al 1.6.2008.

Alla udienza in data 25.5.2011, nessuno essendo comparso, questo collegio, ritenuto necessario ai fini della decisione accertare la data di consegna del ruolo al concessionario, non risultante agli atti, ha disposto il rinvio della discussione all'odierna udienza facendo carico al concessionario Equitalia di comunicare il dato richiesto.

Con nota in data 5.8.2011 l'ente ha comunicato che nel caso di specie il ruolo fu consegnato all'Agente di Riscossione in data 10.5.2009.

Con memoria in data 13.9.2011 il ricorrente ha ribadito la propria eccezione di nullità della cartella.

L'appello merita accoglimento. Risulta infatti che nella cartella di pagamento in copia in atti, pur essendo indicato il nome del responsabile del procedimento di riscossione (ciò che ha evidentemente tratto in inganno i primi giudici, che hanno negato in radice la mancanza), non è indicato quello del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Tale indicazione in forza della norma dell'art. 36 citato è necessaria a pena di nullità per i ruoli consegnati successivamente al 1.6.2008, come è avvenuto per quello in questione.

La sentenza di primo grado va pertanto riformata e va dichiarata la nullità della cartella di pagamento.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €1.826,00, dei quali € 800,00 per onorari.

P.Q.M.

La commissione, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità della cartella di pagamento n.079 2009 / 1 / 000. Pone a carico dell'ufficio il pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.826,00.

Milano, 28 settembre 2011

Il presidente est.